

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 30/03/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 26/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della complessiva somma di € 1.317,58, di cui € 299,99 a titolo di spese di attivazione ed € 1.008,00 a titolo di commissioni di intermediazione ed € 9,59 a titolo di oneri fiscali; gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ;le spese legali, da determinarsi in via equitativa.

Nel solo modulo di ricorso chiede altresì la restituzione delle quote insolute.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., non avendo il ricorrente prodotto copia della liberatoria ed avendo allegato soltanto uno stralcio del contratto di finanziamento che non consente la verifica del contenuto delle clausole contrattuali.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso "in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque respingerlo *in considerazione dell'inosservanza dell'onere della prova posta a carico di parte Ricorrente*".

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS poi anticipatamente estinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal



piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Il Collegio, in via preliminare, rileva, con riguardo all’eccepita mancata produzione della liberatoria, che è in atti la risposta al reclamo, in cui l’intermediario conferma l’avvenuta estinzione del prestito.

Quanto all’eccezione relativa al mancato assolvimento dell’onere della prova, il Collegio evidenzia che al ricorso non è allegata copia integrale del contratto, ma soltanto una pagina dello stesso. Dalla parziale documentazione in atti è possibile evincere le condizioni economiche applicate, ma non la descrizione delle singole voci di costo. Quest’ultima è però deducibile dalla risposta al reclamo da parte dell’intermediario, pertanto, nella specie, il problema della integrazione probatoria non ha concreta ragione di porsi (Cfr. Collegio di Coordinamento, dec. 7716/17).

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che alle Commissioni d’intermediazione debba riconoscersi natura *up front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura *recurring* le spese di attivazione del finanziamento, dato il riferimento alle “spese per la gestione della rete di vendita”. Tale descrizione lascia intendere che le attività remunerate coprano l’intero rapporto negoziale (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2480/20).

Ciò premesso il Collegio ritiene che, tenuto conto dei rimborsi effettuati, le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	8,78%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	40,15%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	lett. b) Com. d’intermedia: (<i>up front</i>)	€ 1.680,00	€ 1.008,00 <input type="radio"/>	€ 674,55 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 674,55
<input type="radio"/>	lett. c) Spese di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 500,00	€ 300,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 200,76 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 300,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 975
interessi legali	si ▼

Quanto alle imposte/oneri erariali, il Collegio ritiene le stesse non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l’art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l’intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest’ultimo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo alla richiesta di restituzione delle quote insolute, il Collegio rileva che il ricorrente non ha prodotto evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti. Tale circostanza, peraltro, è confermata dallo stesso intermediario, che con la risposta al reclamo ne ha offerto la restituzione.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 975,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS